

COMUNE DI BOGNANCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Proc. 9079

Ordinanza n. 08/2014

Oggetto: Revoca ordinanza n. 4 dell'8 agosto 2010 relativa a divieto di pratiche sportive nel rio Variola inferiore.

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza n. 4 in data 8 agosto 2010, con la quale era stato istituito il divieto di pratiche sportive nel tratto del rio Variola inferiore compreso tra il ponte Monticchio fino alla confluenza col torrente Bogna;

Considerato che sono venuti meno i presupposti giustificativi al mantenimento di tale provvedimento, in quanto sono state ripristinate le condizioni di sicurezza per lo svolgimento della pratiche sportive di torrentismo (canyoning), a seguito degli interventi eseguiti di rifacimento ex novo di tutti gli ancoraggi da parte del Soccorso Alpino Speleologico Piemontese, Delegazione di Villadossola e l'attenta ricognizione del percorso effettuata dallo stesso, come comunicato con nota acquisita al protocollo comunale n. 2019 del 16 c.m.;

Visto l'art 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

È revocata con effetto immediato la propria ordinanza n. 4 in data 8 agosto 2010.

Per lo svolgimento in piena sicurezza della pratica di attività sportiva di torrentizio, sul presupposto indefettibile del possesso di un'adeguata preparazione tecnica e l'osservanza delle normali regole del terreno di avventura di montagna, si prescrive di informarsi preventivamente presso Enel Energia per escludere che siano previsti rilasci di acqua per esecuzione di lavori, stante che il rio Variola è sottoposto a captazione idrica.

Bognanco, 23 settembre 2014

Il Sindaco
Remigio Mancini

